

*Avamprogetto*

**Decreto federale  
che approva l'Accordo e attuazione di cooperazione fra la  
Confederazione Svizzera da una parte e l'Unione Europea e  
i suoi Stati Membri dall'altra, sui programmi europei di  
navigazione satellitare**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

Art. 1

<sup>1</sup> L'Accordo di cooperazione del ... fra la Confederazione Svizzera da una parte e l'Unione Europea e i suoi Stati Membri dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo l'Accordo di cooperazione.

Art. 2

La modifica della legge sul controllo dei beni a duplice impiego del 13 dicembre 1996<sup>3</sup> è approvata nella versione conforme all'allegato.

Art. 3

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 della Costituzione federale).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale secondo l'allegato.

RS .....

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> ...

<sup>3</sup> RS 946.202

Allegato

(Art. 2)

**Legge federale  
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei  
beni militari speciali**  
(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

Modifica del ...

La legge del 13 dicembre 1996<sup>4</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego è modificata come segue:

*Titolo*

**Legge federale  
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari  
speciali nonché dei beni strategici**  
(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

*Art. 1*            Scopo

La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali nonché dei beni strategici.

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina quali beni qui di seguito rientrano nel campo d'applicazione della presente legge :

- a.        beni a duplice impiego e beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale    Kontrollmassnahmen sind;
- b.        beni strategici, oggetto di accordi internazionali.

<sup>4</sup> RS 946.202

*Art. 3 lett. c<sup>bis</sup>*

Ai sensi della presente legge si intendono per:

*c<sup>bis</sup>*. *beni strategici*: beni che fanno parte di un'infrastruttura critica;

*Art. 6 cpv. I<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup>*bis* L'autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista:

- a. è destinata a sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato;
- b. potrebbe nuocere a infrastrutture critiche internazionali di cui la Svizzera è partecipe.

